

**Tribunale di Ivrea, sez. lavoro,
sentenza 6 dicembre 2012**

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Parte ricorrente premesso di aver sempre svolto mansioni di insegnamento in favore del Ministero e delle altre parti citate in base a plurimi contratti di lavoro a termine, con il presente ricorso chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'apposizione del termine e conseguentemente chiedeva dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannarsi le convenute al pagamento di una somma commisurata alla ricostruzione della carriera lavorativa e comunque al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

In caso di mancato accoglimento delle proprie conclusioni chiedeva sollevarsi questione di illegittimità costituzionale della normativa di cui all'art. 9 comma 18 D.L. n. 70 del 2011 e dell'art. 32 comma 5 L. n. 183 del 2010

Il Ministero convenuto e l'Istituto Scolastico "Giovanni Cena" si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto di Istruzione superiore", la nullità del ricorso per genericità e l'Abuso del processo da parte della difesa del ricorrente.

Nel merito eccepivano l'infondatezza del diritto reclamato chiedendo il rigetto di tutte le domande.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte restava contumace

In via preliminare occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'Istituto di Istruzione superiore "Giovanni Cena" di Ivrea posto che il personale docente costituisce organo della Amministrazione Pubblica Statale e non del singolo istituto, costituente mera compagine amministrativa del predetto ente, deputato alla mera realizzazione dei fini da questo posti. Sussiste, invece, la legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. n. 319 del 2003.

Va rigettata l'eccezione di nullità dei ricorsi, i quali risultano esaustivi in ordine all'indicazione del petitum e della causa petendi, potendosi questa desumere anche dalla documentazione allegata al ricorso, regolarmente depositata in cancelleria e rispetto alla quale non vi è un onere di notificazione.

Nel merito si osserva come la questione per cui è causa sia stata ampiamente affrontata dalla Giurisprudenza di merito (anche di questo giudice) di I e II grado. Secondo l'orientamento formatosi in queste sedi si era per lo più ritenuto che il contrasto tra le fonti comunitarie e di derivazione comunitaria (affermandi il principio della parità di trattamento tra le due succitate categorie di lavoratori anche nel settore delle supplenze degli insegnanti) e la normativa interna che salvaguarda, invece, il diritto della PA di far ricorso, anche senza soluzione di continuità, alle supplenze per colmare "temporanee" carenze di organico, andasse senz'altro risolto disapplicando la normativa nazionale, giudicata incompatibile con principi comunitari formati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo Quadro dell'accordo quadro sul lavoro trasfuso in seno alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 (peraltro recepito dal legislatore interno con la previsione dell' art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001) ed alle pronunce della Corte di Giustizia UE (sentenza 13.9.2007, C-307/05, Del Cerro Alonso) che avevano appunto affermato la supremazia del principio di parità di trattamento anche nel settore del pubblico impiego e del personale scolastico "non di ruolo".

Ciò posto, la materia è stata interessata da una importante pronuncia, la Sentenza n. 10127 del 2012, con cui la Cassazione in fattispecie del tutto analoga alla presente ha affermato il seguente principio: "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, tramite la conferma dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze. Lo speciale "corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del D.Lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della L. n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce "norma equivalente" alle misure di cui

alla direttiva 1999/70/CE e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti- a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrarlo, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza."

La Suprema Corte di legittimità è giunta a tale conclusione attraverso i seguenti percorsi argomentativi:

- 1) il D.Lgs. n. 165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine per la P.A. e prevede come sanzione all'abuso del ricorso a tale forma flessibile di lavoro la sanzione del risarcimento del danno;
- 2) tale normativa è speciale rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001 che, difatti, regola la disciplina dei contratti a termine in termini generali e prevede come sanzione alla violazione dei limiti posti al suo ricorso, quello della conversione del contratto a tempo indeterminato, impraticabile per le PA in quanto violerebbe il principio di cui all'art. 3 e 97 della Costituzione (che garantisce l'accesso nel pubblico impiego mediante concorso)
- 3) Stante la specialità della materia trattata il D.Lgs. n. 165 del 2001, pur se entrato in vigore prima del D.Lgs. n. 368 del 2001 non è suscettibile di essere dà questi abrogato, posto che *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*;
- 4) la disciplina dei contratti a termine della PA disegnata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 non contrasta con la direttiva 1999/70/CE in quanto, conformemente ad essa non autorizza la PA al ricorso indiscriminato ai contratti a termine prevedendo in caso di abuso una sanzione che, per quanto diversa da quella posta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, è comunque idonea ad assicurare il rispetto del principio comunitario.
- 5) il D.Lgs. n. 165 del 2001, tuttavia, non si applica al comparto scuola, giusto l'art. 70 comma ottavo del predetto decreto il quale espressamente fa salve le procedure di reclutamento del personale di cui al D.Lgs. n. 291 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) il D.Lgs. n. 165 del 2001 rinviando espressamente al D.Lgs. n. 297 del 1994 ed alle sue successive modifiche ed integrazione gli ha in tal modo

trasMESSO la propria specialità e la propria forza rispetto al successivo D.Lgs. n. 368 del 2011, che analogamente a quanto detto al punto 3) non è in grado di abrogare nemmeno la disciplina posta dal D.Lgs. n. 297 del 1994 e successive integrazioni e modifiche

7) tra queste integrazioni si annovera il sistema delle supplenze disciplinato dall'art. 4 della L. n. 124 del 1999 il quale, lungi dal porre una disciplina discriminatoria rispetto agli insegnanti di ruolo, consente ai cd. "precari" di entrare nelle graduatorie permanenti che gli consentiranno, ai sensi degli art. 399 e 400 del D.Lgs. n. 297 del 1994, di essere successivamente assunti a tempo indeterminato senza aver espletato il concorso pubblico per titoli ed esami.

8) il corpus normativo esaminato (D.Lgs. n. 165 del 2001 insieme con il D.Lgs. n. 297 del 1994 e la L. n. 194 del 1999) da considerarsi quindi *lex specialis* rispetto al D.Lgs. n. 368 del 2001, è infine da considerarsi non contrastante con la direttiva 1999/70/CE posto che le esigenze di copertura dei posti di insegnamento dovuti a reali ed effettive vacanze di organico od a temporanee scoperture costituiscono esattamente quelle ragioni obiettive che ai sensi della clausola 5 n. 1 lett A, B e C), legittimano il ricorso ai contratti a termine, da considerarsi quindi "norma ad essa equivalente".

9) salvo prova di un vero e proprio "abuso del diritto" non spetta alcun risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine, trattandosi di pratica lecita anche ai sensi della normativa comunitaria

10) non spettano, pertanto, nemmeno gli scatti biennali riferibili al periodo non lavorato, ossia all'intervallo fra la cessazione di un rapporto a termine e l'inizio di quello successivo, stante la legittimità del ricorso ai contratti a termine e quindi della soluzione di continuità tra gli uni e gli altri.

Orbene, non si ravvisano motivi per disattendere la conclusione cui è giunta la Corte, ciò non soltanto in virtù dell'autorevolezza della fonte citata, ma anche in virtù del fatto che non si rinvencono argomentazioni giuridiche idonee a sovvertire il ragionamento da essa formulato frutto, peraltro, di un'approfondita e puntuale ricostruzione della fattispecie in esame alla luce della normativa sia nazionale che comunitaria.

Stante l'irrilevanza ai fini del decidere delle norme denunciate di incostituzionalità dichiara inammissibile la sollevata eccezione e la

correlata richiesta di sollevare la relativa questione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Tenuto conto dei contrastanti precedenti giurisprudenziali e del fatto che il primo pronunciamento in subiecta materia della Corte di Cassazione è successivo al deposito del ricorso, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, posto che non si ravvisa abuso nel diritto lì dove il sistema stesso prevede la possibilità di ricorrere con autonomi ricorsi in caso di eterogeneità delle parti e della singola causa petendi, e posto che il rimedio della riunione dei processi elimina la ricaduta negativa in termini di spese legali in capo alle parti convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ivrea in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra domanda ed eccezione.

- dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all'istituto di Istruzione superiore "Giovanni Cena" di Ivrea
- rigetta il ricorso e compensa le spese lite tra le parti.

Così deciso in Ivrea, il 6 dicembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012.